

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'articolo 32, il

quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanita' puo'

emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di

igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia

estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente

piu' regioni»;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti

allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto l'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle

attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in

particolare, l'articolo 10-quater, recante «Dispositivi di protezione

delle vie respiratorie»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante

«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto

alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della

cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia

sanitaria»;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria

prot. 0040964-28/09/2022-DGPRE-DG-P;

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico,

persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della

pandemia da Covid-19 in relazione all'accesso alle strutture

sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nelle quali, in

ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di

fragilita', sussiste una maggiore pericolosita' del contagio;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche

successivamente al 30 settembre 2022, misure concernenti l'utilizzo

dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero

territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture

sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

E m a n a

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle

vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle

strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese

le strutture di ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie

assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture

residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le

strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo

2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione

delle vie respiratorie:

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso

della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una

persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del

dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.